



COMUNE DI PALAGONIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 11 del 15.04.2025

Oggetto: Modifica PIAO Provvisorio 2025-2027

L'anno **duemilaventicinque (2025)**, il giorno **quattordici (15)** del mese di **aprile (04)** in modalità telematica si riuniscono i Revisori dei Conti nominati con Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale e di Giunta n. 4 del 15.12.2023 nelle persone di:

- Dott. Salvatore GRANATELLI Presidente
- Dott.ssa Lina BIONDO Componente
- Dott. Stefano LO GIUDICE Componente

per rappresentare e richiedere quanto di seguito rappresentato:

Premesso che:

- In data 09.04.2025 è pervenuta a mezzo PEC la proposta di Deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Giunta n. 20 del 09.04.2025 ad oggetto: *“Approvazione Nuovo PIAO provvisorio 2025-2027”*

Rilevato che:

- In data in data 19.01.2025 è pervenuta a mezzo PEC la proposta di Deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Giunta n. 6 del 12.02.2025 ad oggetto: *“Approvazione PIAO provvisorio 2025-2027”* ;
- In data 26.02.2025 questo Collegio con verbale n. 6 del 26.02.2025 ha espresso il proprio parere sulla proposta di Deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Giunta n. 6 del 12.02.2025 ad oggetto: *“Approvazione PIAO provvisorio 2025-2027”*;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76](#), comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- L'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di **verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale** in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la

nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

- Con l'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del D.Lgs. 165/2001;
- Il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del D.M. 132/20223 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale;
- Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art.8, comma 2, D.M. 132/2022);
- La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 48/2023 ha fornito un parere in merito ai rapporti intercorrenti tra il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) e gli altri atti di programmazione di natura prettamente finanziaria (tra i quali, segnatamente, il bilancio di previsione); ritenendo possibile, al fine di colmare il vuoto di programmazione in cui viene a trovarsi l'ente nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, approvare un PIAO provvisorio, **completo di tutte le sezioni**, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio.
- Con riferimento specifico alla **programmazione triennale del fabbisogno** di personale, la Corte siciliana ha osservato che questa, qualora espressa all'interno di un Piano integrato adottato, **in via provvisoria**, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l'assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all'art. 163 del DLgs. n. 267/2000 e al paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 al DLgs. n.118/2011.

Visto altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate*

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

Rilevato che:

- il Comune di Palagonia alla data del 31 dicembre 2024 aveva più di 50 dipendenti;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n.16 del 18 febbraio 2022 modificata dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 19 marzo 2022 è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica, ai sensi dell’art.259 comma 6 del D. Lgs.vo 267/2000, approvata dalla COSFEL con atto acquisito al prot. n. 5532/2022 dell’Ente;
- con attestazione prot. 2455 del 4.02.2025 è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per l’anno 2025;

Preso atto che l’Ente:

- con deliberazione di C.C. n. 22 del 22.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL.;
- con D.P.R. del 09.08.2023 è stato sciolto per infiltrazioni di tipo mafioso;
- con D.P.R. in data in 25.03.2025 è stata decretata, su proposta del ministero dell’Interno, la nomina dell’Organismo Straordinario di Liquidazione;

Rilevato:

- non è stato ancora approvata l’ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato 2021/2025 ai sensi e per gli effetti dell’art. 259 del D. Lgs.vo 267/2000;
- la dichiarazione del dissesto e la mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non consente di approvare il bilancio di previsione 2025/2027, in quanto i tempi per la deliberazione del bilancio sono sospesi con conseguenze negative anche sulla tempistica di approvazione del PIAO;
- dalla data di deliberazione di dissesto e fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l’Ente non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate;

Dato atto, pertanto, che non sussistono le condizioni per poter programmare alcun tipo di assunzione a tempo determinato e/o indeterminato a valere sulle risorse comunali;

Vista la nota prot. n. 34843 del 15 dicembre 2022 con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, ha riscontrato la richiesta di indicazioni concernenti le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato a valere su risorse eterofinanziate, in virtù della disciplina contenuta all’articolo 1, comma 797 e seguenti della legge n. 178/2020, per gli enti in dissesto e in particolare ha chiarito quanto segue: *“Al riguardo, si fa presente, in via generale, che la Cosfel, nella seduta del 24.6.2020, ha ritenuto di escludere dalla propria competenza tutte le assunzioni a tempo determinato interamente etero finanziate, e quindi anche quelle relative agli assistenti sociali, effettuate dagli enti sottoposti al controllo centrale della Cosfel, (cioè da enti in situazione di dissesto in riequilibrio finanziario pluriennale e da quelli strutturalmente deficitari) in quanto le stesse non comportano alcun impegno di risorse finanziarie a carico del bilancio comunale.*

Conseguentemente, le medesime assunzioni, pur dovendo essere inserite nel piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP), possono essere effettuate direttamente dagli enti locali interessati.”

Preso atto altresì che le assunzioni sopra descritte sono comunque da effettuare in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, in relazione a quanto previsto espressamente dall’art.19, comma 1, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i. e che risultano integralmente eterofinanziate, e conseguentemente non debbono essere computate né agli effetti del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della Legge n. 296/2006, e s.m.i., né – con specifico riferimento al salario accessorio del personale che sarà assunto – ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., avuto riguardo ai principi codificati nelle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione delle – Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 111/2022 e 116/2022;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del PIAO provvisorio nonostante l’Ente si trovi in stato di dissesto finanziario e non sia stata ancora approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Ritenuto che è stato necessario approvare il PIAO provvisorio facendo riferimento ai contenuti e agli strumenti di programmazione per come approvati negli anni precedenti dall’ente, salvo procedere alle modifiche necessarie successivamente all’adozione degli strumenti finanziari di programmazione;

Rilevato che in data 27.02.2025 la Commissione straordinaria con poteri di Giunta con Deliberazione n. 7 del 27.02.2025 ha approvato il PIAO provvisorio;

Preso atto che il PIAO provvisorio già approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 7 del 27 febbraio 2025 necessita di modifiche nella sezione del fabbisogno del Personale;

Vista la nota prot. 4365/2025 del Responsabile del V Dipartimento che ha richiesto una modifica del PIAO nella sezione relativa alla programmazione del fabbisogno del personale per assicurare i LEPS previsti dalla normativa vigente richiedendo in merito alle assunzioni eterofinanziate un incremento orario per il funzionario psicologo e per la figura dell’Educatore;

Vista la nota prot. 6695 del 3.04.2025 del Responsabile del V Dipartimento che ha richiesto una ulteriore modifica del PIAO. a seguito del decreto direttoriale n. 40 del 14.3.2025 rettificato con decreto direttoriale n. 59 del 25.3.2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha comunicato l’accettazione dell’istanza presentata dal Comune di Palagonia per l’assunzione figure professionali in favore dei singoli ATS prevedendo per l’ATS D20 l’assegnazione di 8 unità costituite da 3 Funzionari Amministrativi, 1 Funzionario Contabile, 2 funzionari con profilo di Psicologi e 2 funzionari con il profilo di Educatore/pedagogista;

Rilevato che la sezione 3.3. del PIAO, in seguito alla modifica di cui è parere, prevede esclusivamente assunzioni a tempo determinato **totalmente eterofinanziate** per l’espletamento delle funzioni inerenti i servizi sociali aventi ad oggetto:

- **n. 4 assistenti sociali** a tempo determinato, 36 h settimanali, **per mesi 9** con oneri totalmente a carico delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1 comma 449 legge 232/2016 come modificato dall’art. 1 legge 197/2022 e/o Quota servizi Fondo Povertà ai sensi dell’art. 1 comma 200 della Legge n. 205/2017, assunte mediante utilizzo di graduatorie esistenti;

- **n. 1 Psicologo** a tempo determinato, 30 h settimanali, **per mesi 9** con oneri totalmente a carico delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1 comma 449 legge 232/2016 come modificata dall'art. 1 legge 197/2022 e/o Quota servizi Fondo Povertà, assunte mediante utilizzo di graduatorie esistenti;
- **n. 1 Educatore** a tempo determinato, 66 h settimanali, **per mesi 9** con oneri totalmente a carico delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1 comma 449 legge 232/2016 come modificata dall'art. 1 legge 197/2022 e/o Quota servizi Fondo Povertà, assunte mediante utilizzo di graduatorie esistenti;
- **n. 3 Funzionari con profilo Amministrativo**, a tempo determinato, 36 h settimanali, a carico del Fondo risorse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, OS k (ESO 4.11);
- **n. 1 Funzionario con profilo Contabile**, a tempo determinato, 36 h settimanali, a carico del Fondo risorse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, OS k (ESO 4.11) ;
- **n. 2 Funzionari con profilo Psicologo**, a tempo determinato, 36 h settimanali, a carico del Fondo risorse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, OS k (ESO 4.11);
- **n. 2 Funzionari con profilo Pedagogista/Educatore professionale**, a tempo determinato, 36 h settimanali, a carico del Fondo risorse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, OS k (ESO 4.11);

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Dipartimento Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 49 e 147 bis del TUEL;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del 1° Dipartimento Affari Generali e Manutenzione ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 49 e 147 bis del TUEL;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Giunta n. 20 del 09.04.2025 ad oggetto: *“Approvazione Nuovo PIAO provvisorio 2025-2027”* limitatamente alla sezione 3.3. del PIAO.

Il Collegio chiude lavori alle ore 9,30 dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente

Dott. Salvatore GRANATELLI

Componente

Dott.ssa Lina BIONDO

Componente

Dott. Stefano LO GIUDICE